

Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione
(CIPA)

Assemblea annuale

**Gli accordi interbancari sui sistemi di pagamento:
l'esperienza italiana a supporto dell'evoluzione europea**

Intervento di Maurizio Sella
Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana

Centro Donato Menichella
26 settembre 2001

Signor Presidente della CIPA, Signor Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Signore e Signori,

la partecipazione all'Assemblea della CIPA è un appuntamento annuale particolarmente gradito per l'opportunità, oltre che l'onore, che essa mi offre di esporre ad un pubblico qualificato alcune riflessioni su temi nei confronti dei quali, fra l'altro, nutro una particolare passione derivante dai trascorsi di Presidente della SIA e di rappresentante italiano in diversi consessi europei dedicati ai sistemi di pagamento.

L'importanza di disporre di una sede di dibattito e confronto fra banca centrale, quale organo di sorveglianza sui sistemi di pagamento oltre che fornitore essa stessa di sistemi di pagamento, e banche commerciali, è ormai anche riconosciuta ovunque in ambito europeo. Gli incontri fra i rappresentanti delle Banche Centrali Nazionali e della BCE - cioè dell'Eurosistema - con quelli delle tre Federazioni Bancarie Europee - in rappresentanza delle associazioni bancarie nazionali - e di un significativo gruppo di banche commerciali europee, volti a favorire la costruzione di un sistema dei pagamenti europeo, tendono a divenire più frequenti, con ordini del giorno sempre più impegnativi e rilevanti.

Il progetto di costruire a fianco di TARGET altri sistemi di pagamento "pan-europei" completamente integrati ed efficienti, rappresenta di certo un obiettivo ambizioso utile per creare condizioni di scelta per le banche fra sistemi diversi.

Il Regolamento europeo sui prezzi dei servizi di pagamento cross border

Le Autorità comunitarie, nelle ultime settimane, si sono mosse con una dose di dirigismo a nostro avviso eccessivo per giungere, in tempi brevissimi, all'emanazione di un regolamento che obblighi le banche a rendere i prezzi che esse praticano su servizi di pagamento *cross border* in ambito EMU uguali ai prezzi praticati sui medesimi servizi offerti a livello domestico. Tale iniziativa rappresenta, ad avviso della professione bancaria europea, una inopportuna accelerazione nell'ambito di un processo evolutivo che le banche, anche con il prezioso contributo di idee e stimoli offerto dalle banche centrali nei tavoli competenti, stanno compiendo con grande impegno.

A nessuno sfugge l'importanza di disporre di un sistema dei pagamenti efficiente ed economico nel momento in cui il varo della moneta unica in termini di biglietti e monete viene effettivamente percepito dal pubblico. Cionondimeno, la possibilità di raggiungere attraverso la regolamentazione quegli obiettivi che il mercato tende naturalmente a conseguire grazie ai propri

meccanismi non dovrebbe essere seguita dagli uomini politici che reggono il timone di quella che è la seconda economia mondiale.

Sintetizzando il contenuto della *Regulation*, essa prevede che un cliente paghi per bonifici, assegni, pagamenti effettuati con carte e prelievi effettuati su apparecchiature automatiche (ATM), in euro e per importi fino a 50.000 euro per ciascun pagamento, la stessa commissione all'interno del proprio paese e dal proprio paese verso tutti i paesi della Comunità Europea, ben oltre, quindi, Eurolandia. Il regolamento prevede che il principio dell'equivalenza dei prezzi entri in funzione il 1° gennaio 2002 per tutti gli strumenti considerati, ad eccezione che per i bonifici e gli assegni per i quali il termine è rinviato al 1° gennaio 2003.

La norma contiene inoltre alcune previsioni volte ad agevolare l'utilizzo delle nuove coordinate bancarie varate dalle banche europee, l'IBAN, e del codice bancario della SWIFT, il BIC, elementi necessari per l'esecuzione *straight-through processing* di un bonifico, nonché obblighi in materia di trasparenza delle condizioni sostanzialmente in linea con quelli già vigenti nella nostra disciplina nazionale.

Ho già avuto modo di avanzare, come Presidente della Federazione Bancaria Europea, ai massimi livelli del Governo comunitario la forte contrarietà alla citata regolamentazione di tutta la professione bancaria europea all'unanimità.

In primo luogo, un atto legislativo finalizzato a regolare i prezzi non trova presupposti di legittimità nel Trattato della Comunità. La Commissione, che ha sempre svolto, con estremo rigore, il ruolo di propulsore di un'economia basata sul libero mercato, sta invece in questa occasione tentando di imporre alle banche livelli di prezzo che nella maggioranza dei Paesi sono al di sotto dei costi di produzione dei servizi offerti.

Poiché nel breve termine i costi di produzione dei servizi *cross border* rimarranno verosimilmente superiori a quelli dei servizi domestici, avverrà che le banche dovranno sussidiare i margini negativi che conseguono sui servizi di pagamento *cross border* con i margini che conseguono da altre attività o dai pagamenti domestici dello stesso tipo. E ciò non in virtù di autonome scelte imprenditoriali, ma in risposta ad un dettato normativo. In altri termini, sul versante dei clienti, alcuni ne sovvenzionano altri, con evidenti e ingiustificati effetti distorsivi e penalizzanti.

Siamo pienamente convinti che la *Regulation* non conseguirà l'obiettivo di accelerare la costruzione di un sistema dei pagamenti europeo, ma piuttosto

quello di rallentarla: l'obbligo di praticare prezzi non remunerativi può ridurre la capacità dell'offerta a migliorare la qualità, la varietà e l'innovazione di servizi di pagamento.

Ove, poi, la scelta di alcune banche dovesse essere quella di dismettere l'offerta di servizi di pagamento *cross border* - specie per quelle banche che, al di là della dimensione, hanno pochi pagamenti del tipo – a causa dei margini negativi determinati dalla *Regulation*, si verificherebbe che i loro clienti sarebbero costretti a rivolgersi, per questa tipologia di servizi, alle altre banche, determinando una distorsione del mercato a favore di queste ultime.

Un elemento di perplessità riguarda infine le modalità di applicazione delle norme imposte alle banche: l'uguaglianza dei vari prezzi andrà considerata per categorie di operazioni o, come parrebbe più corretto, per specifico circuito di pagamento? Già ora, infatti, se si fa riferimento al circuito, si verifica che alcune operazioni (ad esempio il prelievo contanti da ATM) hanno prezzi uguali indipendentemente dal fatto che siano effettuate in Italia o all'estero, mentre la stessa operazione di prelievo, effettuata in Italia a valere su circuiti diversi (p.es. BANCOMAT, Maestro/Cirrus e Electron VISA), può avere per il cliente costi diversi.

A questo riguardo, come va interpretata la normativa? Riteniamo già rispettato il dettato della *Regulation* in discussione, in quanto l'operazione di prelievo fatta da un cliente italiano p.es. sul circuito Electron in Italia ha per esso gli stessi costi di quando preleva in Svezia? Oppure dobbiamo portare le commissioni applicate dalle banche italiane alle operazioni Electron domestiche sul livello delle commissioni applicate per i prelievi BANCOMAT?

Certamente, quest'ultima strada comporterebbe un'ulteriore ampliamento dei vincoli posti a carico dell'impresa banca nella formulazione della propria politica di *pricing*. Significherebbe infatti imporre alle banche di applicare per legge lo stesso prezzo sull'utilizzo di due circuiti fra di loro alternativi, con costi fra loro diversi, per la stessa operazione domestica.

I progressi delle banche europee nella creazione di un'area unica dei pagamenti

Vorrei ora richiamare le principali iniziative realizzate dalle banche europee nella creazione di un'area unica dei pagamenti nel corso degli ultimi due anni.

a) STEP 1

Dopo aver collaborato con le banche centrali nazionali e la BCE alla messa in opera di TARGET e al suo crescente utilizzo per pagamenti non soltanto inerenti le operazioni di politica monetaria, come inizialmente previsto, le banche partecipanti alla *Euro Banking Association* (EBA) hanno realizzato uno schema (denominato *STEP 1*) per l'esecuzione di bonifici al dettaglio regolati all'interno del sistema di regolamento netto *EURO 1* (costituito all'interno della stessa EBA). A proposito di *STEP 1*, va segnalato che, nella sempre più consistente compagine di banche europee aderenti a tale circuito, il gruppo delle banche italiane è il più numeroso (31 su 163). Sempre sul versante dei bonifici *cross border*, vanno altresì ricordate tutte le iniziative già da tempo realizzate da circuiti bancari (quali *TIPANet*) nonché le valutazioni in corso circa il potenziale utilizzo per tali operazioni delle infrastrutture realizzate dai circuiti internazionali delle carte di pagamento.

b) la MIF sui cross border transfers

Oltre alla creazione di STEP 1, va evidenziata la grande attività svolta in sede di Federazione Bancaria Europea (FBE) per la determinazione di una *multilateral interchange fee* (MIF) da applicare ai pagamenti *cross border* con clausola "spese a carico dell'ordinante" ("OUR" in gergo SWIFT), prevista come clausola di *default* dalla stessa direttiva del 1997 sui bonifici transfrontalieri.

I lavori svolti presso la FBE e le altre due *European Credit Sector Associations* (ECSA) – quella delle banche cooperative e quella delle casse di risparmio - hanno portato, infatti, all'elaborazione del testo di una Convenzione (*MIF Convention*) e di un Codice di condotta relativo alla gestione dei rapporti fra le banche relativamente all'applicazione della MIF (*Code of Conduct*, attinente le c.d. *business practices*).

Lo scorso 13 giugno le tre ECSA hanno proceduto alla notifica di detti accordi presso la DG Competition della Commissione europea. L'esenzione è stata richiesta per un valore della MIF pari a 3 euro. La MIF potrà regolare i rapporti fra banca mittente e banca ricevente per bonifici *cross border* denominati in euro regolati nell'ambito di sistemi di regolamento accentrati (TARGET e EURO 1) e sarà applicata a pagamenti inferiori al limite di 12.500 euro, purché trattabili per intero automaticamente.

Relativamente all'ambito di applicabilità della MIF, esso viene indicato dalla Convenzione nei bonifici di importo fino a 12.500 euro, risultando questa la soglia al di sotto della quale le autorità statistiche nazionali dei paesi partecipanti all'UEM non chiederanno più informazioni statistiche circa l'invio/ricevimento di pagamenti *cross border*.

A tale proposito, sono in corso verifiche congiunte fra Ufficio Italiano Cambi ed ABI al fine di individuare le soluzioni più soddisfacenti per le banche italiane affinché esse siano messe in grado di sostenere costi di produzione non superiori a quelli delle altre banche europee. In quest'ambito, va peraltro evidenziato che, ove entrasse in vigore, la già illustrata *Regulation* prevede l'eliminazione di ogni tipologia di segnalazioni per operazioni fino a 50.000 euro.

A fronte della conclusione del dibattito sulla MIF per i pagamenti automatizzati, si segnala che rimane peraltro aperto il dibattito sull'opportunità o meno di definire e sottoporre alla DG Competition anche un accordo per una MIF sui bonifici non automatizzati (*non STP MIF*). Per procedere fattivamente a determinare tale quantità, l'industria bancaria attende peraltro di conoscere l'esito del procedimento in corso presso la DG Competition in merito alla STP MIF.

Altre iniziative in corso di realizzazione in sede europea

Quello sulla MIF per gli *STP OUR cross border transfers* si configura come il primo accordo, definito a livello europeo, se si escludono quelli già esistenti nel mondo delle carte di pagamento. Sarà pertanto particolarmente interessante conoscere l'approccio delle autorità comunitarie in argomento, in quanto l'esito dell'istruttoria in corso a Bruxelles rappresenterà in ogni caso un elemento fondamentale nella futura evoluzione dei sistemi europei.

Dopo di esso, infatti, potrebbe far seguito una significativa serie di accordi sulle commissioni che le banche si riconoscono fra di loro per rendere possibile l'offerta sul mercato di un sempre più elevato numero di servizi di pagamento completamente automatizzati.

Pensiamo, innanzitutto, a quello sui *non STP OUR cross border transfers*, come sopra accennato. Ma pensiamo anche a quanto in corso di analisi presso la FBE in materia di incassi o *direct debits*.

Dopo circa due anni di attività, si sono infatti conclusi i lavori del gruppo di lavoro fra le tre ECSA dedicato allo sviluppo di uno schema pan-europeo per i *cross border direct debits* (CBDD).

Il Gruppo di lavoro ha rassegnato le proprie conclusioni al *Payment Systems Steering Group* (PSSG) della FBE, affermando che reputa possibile sviluppare uno schema europeo di *direct debits* completamente automatizzati per i quali vi sia cooperazione nelle regole e competizione nelle infrastrutture

utilizzate. Qualsiasi schema di questo genere dovrebbe, nel breve termine, rappresentare uno schema aggiuntivo, e non sostitutivo, di quelli esistenti a livello domestico, che non subirebbero impatti da tale nuova iniziativa.

Le aree ancora da approfondire sono di notevole importanza e vanno dalla possibilità di riportare nello schema generale del *direct debit* anche operazioni di addebito preautorizzate di volta in volta (le nostre Ri.Ba.), allo sviluppo di uno schema contrattuale di dettaglio e alla individuazione di quali funzioni applicative si renda eventualmente opportuno centralizzare. A differenza di quanto avviene per i bonifici, infatti, per gli incassi, stante la maggiore complessità sia operativa che finanziaria delle singole operazioni, è importante disporre di alcune funzioni applicative che è generalmente ritenuto più efficiente e conveniente, da un punto di vista economico, gestire in forma accentrata.

Proprio con riferimento a questa prospettiva, notevole interesse sta sollevando il progetto di EBA per la creazione di una ACH pan-europea per i *mass payments*, denominata STEP 2, che, secondo i piani di EBA stessa, potrebbe entrare in funzione per la fine del prossimo anno.

Anche sulla standardizzazione nel mondo degli assegni, sempre considerata come quella meno urgente da affrontare a motivo del trend decrescente dei relativi volumi, si comincia a registrare un certo interesse che potrebbe portare alla definizione di procedure e normative a supporto di attività quali la *check truncation*.

Standardizzazione guidata dal mercato o mercato standardizzato?

La necessaria compenetrazione fra gli standard di natura tecnica e gli obblighi di un loro utilizzo secondo determinati tempi (la cosiddetta *normativa*) è argomento del quale si dibatte da anni in ambito europeo: l'assenza di volumi di operazioni sufficienti a rendere economica la realizzazione di un simile progetto aveva tuttavia sin qui scoraggiato dall'assumere una iniziativa concreta.

L'esperienza vissuta per la realizzazione dell'accordo sulla *MIF* per i bonifici *cross border* ha portato alcuni ad avanzare la proposta di creare un organismo pan-europeo avente la capacità di rendere obbligatorio l'utilizzo di regole e standard convenuti nei diversi contesti interbancari europei. L'idea, avanzata dai colleghi dell'associazione bancaria tedesca, la *Bundesverband Deutscher Banken*, prende lo spunto dalla molteplicità di organismi che a livello europeo definiscono "regole" e le diffondono in forma di raccomandazioni (le tre ECSA, l'ECBS, l'Heathrow Group), per concludere che nessuno di essi

detiene il potere normativo capace di dare certezza circa l'applicazione delle regole convenute.

L'esperienza richiamata dai tedeschi, proponenti è quella della loro *Zentraler Kredit Ausschuss (ZKA)*, organismo costituito fra le Associazioni di categoria del settore bancario, avente la funzione - in Italia tipicamente svolta dall'ABI in collaborazione con la CIPA - di definizione e manutenzione degli accordi interbancari in materia di sistemi di pagamento.

La proposta, ad oggi, non sembra destinata ad una semplice affermazione. Nell'ambito dei lavori per la definizione della MIF, ad esempio, non si è mai voluta accettare dalla maggioranza dei Paesi l'idea che le singole banche si dovessero impegnare al rispetto della *MIF Convention* attraverso sottoscrizione formale della stessa, ma si è preferito piuttosto lasciare che sia il mercato ad adottare spontaneamente le regole in essa contenute e quelle del connesso *Code*.

Una soluzione che, se da un lato semplifica la gestione operativa grazie all'assenza di elenchi di banche aderenti all'accordo da dover costantemente aggiornare, dall'altro lascia aperto per un arco di tempo da stimarsi non breve il rischio di un'elevata conflittualità all'interno del sistema fra le banche che intenderanno applicare la MIF e le banche che, non accettandone i contenuti, reclameranno condizioni diverse.

In ogni caso, al di là di quello che potrà essere il successo o meno di tale proposta, esiste certamente l'esigenza da parte della professione bancaria europea di creare sulla materia dei sistemi di pagamento un maggior coordinamento fra le tre Federazioni. Ciò anche allo scopo di introdurre, in vista di significative evoluzioni che interesseranno l'architettura del sistema a livello europeo, processi decisionali adeguati sia sotto il profilo della rappresentatività che sotto quello della rapidità.

Un nuovo quadro normativo per i sistemi di pagamento

Come emerge anche dall'esperienza europea ora illustrata, non v'è dubbio che in ogni Paese i sistemi di pagamento si fondano su una serie di accordi: anzi, la loro efficienza è direttamente proporzionale al numero degli aderenti a tali accordi.

E' evidente che all'estendersi del sistema, diminuisce il costo per l'utilizzatore. Infatti, se ogni banca si limitasse a regolare i rapporti all'interno della propria rete di sportelli, ogni creditore o debitore dovrebbe detenere conti presso numerose banche del sistema, ovvero rassegnarsi ad attendere tempi

molto lunghi per la regolazione di pagamenti. Via via che il numero delle banche interconnesse attraverso la partecipazione ad un sistema interbancario di pagamenti cresce, diminuisce corrispondentemente l'esigenza di avere rapporti con diverse banche per consentire un'effettuazione celere dei pagamenti.

Per il sistema dei pagamenti interbancari la dimensione ottimale dell'infrastruttura è uguale a quella dell'intero mercato. Infatti, il costo sopportato dal singolo cliente per avere accesso alle diverse banche diminuisce al crescere delle banche aderenti ad un sistema di pagamenti bancari.

Tali considerazioni trovano del resto conferma a livello europeo e mondiale, come dimostrano schemi e modalità già sperimentate, ad esempio, in tema di carte di pagamento.

In altre parole, quello dei servizi di pagamento è un segmento dell'*industry* bancaria contraddistinto da elevate economie di scala e di scopo.

La realizzazione di tali finalità è articolata, secondo una distinzione divenuta ormai tradizionale, nella predisposizione di accordi di contenuto tecnico e di accordi di contenuto economico, gli uni volti a standardizzare comportamenti e procedure, gli altri a predeterminare condizioni interbancarie. Tuttavia, tale distinzione rischia di essere valutata in termini di contrapposizione, quasi che gli accordi tecnici siano strumentali alla gestione del sistema e quelli economici invece abbiano per scopo quello di limitare la concorrenza fra gli intermediari che vi partecipano.

Di qui la posizione delle Autorità di tutela della concorrenza, nazionali e comunitaria, di ritenere i primi non lesivi e i secondi lesivi ma, in presenza di determinati requisiti, esentabili.

Non voglio in questa sede intrattenermi sulla possibilità di leggere diversamente questa presunta contrapposizione. Infatti, gli accordi economici potrebbero essere considerati una condizione necessaria per il corretto funzionamento degli strumenti di pagamento ai quali sono collegati. In questo senso, la valutazione di non lesività degli accordi tecnici dovrebbe estendersi a quelli economici, come conseguenza di questa stretta e indefettibile connessione.

Infatti, senza la determinazione di commissioni multilaterali, l'utilizzo degli strumenti di pagamento cui si riferiscono avverrebbe in condizioni più aleatorie, a costi più elevati, in tempi più lunghi e/o con minori possibilità di successo. Proprio nella necessità di evitare queste conseguenze va individuata la

ratio degli accordi economici e la motivazione che spinge gli intermediari a predisporli.

Tuttavia, anche laddove si volesse ragionare in termini di esentabilità degli accordi economici, quel che preme segnalare è l'esigenza che essa sia configurabile secondo schemi e modelli predeterminati, in grado di orientare con sufficiente certezza gli operatori. In altri termini, attesa la inscindibile dipendenza fra accordi tecnici e accordi economici, va da sé che ogni dubbio di legittimità sull'uno o sull'altro versante si riflette nell'incertezza sull'affidabilità giuridica dell'intero sistema dei pagamenti.

E' allora evidente l'importanza di stabilire con la maggior definitività e trasparenza possibili le regole cui un accordo interbancario di contenuto economico deve obbedire per poter essere ritenuto legittimo in termini antitrust.

Infatti, se è necessario presidiare la libertà di concorrenza, non meno importante e decisivo è garantire certezza di legalità e definitività di regole al mercato: nel caso di specie, non può essere lasciato in dubbio o, talora, revocato in dubbio successivamente, un sistema di pagamento avviato e funzionante perché una sua parte importante, le condizioni economiche interbancarie, sono oggetto di valutazione in sede antitrust.

Ritengo che le due esigenze (1. correntezza nell'adeguamento e nel funzionamento del sistema dei pagamenti interbancari e 2. giudizio in termini di compatibilità antitrust) possono essere adeguatamente coordinate ove siano preventivamente definiti e resi noti dalle Autorità competenti, nazionale e comunitaria, i criteri cui essi debbono obbedire: ciò darebbe modo agli intermediari di conformarvi responsabilmente gli accordi che venissero conclusi, realizzando così entrambi gli obiettivi menzionati.

Certamente nel tempo questi criteri potrebbero modificarsi, al mutare del contesto economico di riferimento, dell'affinamento e dell'evoluzione degli orientamenti in tema di antitrust: ma ciò dovrebbe provocare l'adeguamento pro futuro degli accordi in essere, non la loro messa in discussione per il passato.

L'approccio auspicato postula un rapporto fra intermediari (e le loro associazioni) e Autorità antitrust improntato ad una fattiva collaborazione, pur nel rispetto dei reciproci ruoli, in una prospettiva del resto non dissimile all'evoluzione che si è registrata nell'esercizio dell'attività di vigilanza prudenziale fra le banche e la Banca d'Italia.

Per questo confido che l'auspicio possa tramutarsi in realtà ed in questo ambito posso assicurare che la disponibilità dell'ABI è piena e incondizionata.

Conclusioni

Mi è parso utile ripercorrere con Voi gli elementi principali che ci portano a ritenere non restrittivi della concorrenza gli accordi interbancari in materia di sistemi di pagamento, evidenziando in particolare i seguenti argomenti:

- la cooperazione tra le banche è essenziale per consentire l'accettazione e la circolazione degli strumenti di pagamento;
- la determinazione, a livello multilaterale, delle eventuali remunerazioni delle transazioni interbancarie è indispensabile per il corretto funzionamento degli strumenti di pagamento organizzati mediante norme di natura tecnica, in particolare quelli completamente automatizzati, poiché riduce sensibilmente i costi per singola transazione;
- ove si intenda comunque assoggettare gli accordi economici a valutazioni in termini antitrust, occorre predeterminare i presupposti al cui ricorrere è collegata la loro esentabilità, in modo da offrire agli intermediari regole certe cui conformare gli accordi che dovessero essere conclusi;
- per far ciò, è necessaria una collaborazione fattiva, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli, fra le Autorità competenti e gli intermediari, in modo da garantire alle une la rigorosa applicazione delle norme e, agli altri, canoni di comportamento certi e affidabili;
- proprio il rigoroso rispetto dei principi e delle regole del libero mercato ci induce a ritenere inaccettabile la proposta di regolamento all'esame della Commissione europea in tema di obbligatoria parità di prezzo per bonifici transfrontalieri e bonifici domestici, atteso che si tratterebbe di norma dirigistica che, in sostanza, finirebbe per uniformare commissioni a fronte di costi di produzione differenziati.

La consapevolezza di aver sempre agito, come sistema bancario, nella prospettiva di offrire alla propria clientela la massima efficienza dei servizi ci pone oggi nelle condizioni di confermare la nostra impostazione di principio, che si riflette in un sistema ben strutturato di ruoli, attori e norme la cui articolazione va tuttavia costantemente monitorata in relazione all'evolversi, da un lato, della disciplina che regola i singoli attori e dall'altro, di quella, più generale, che governa la materia della concorrenza non più solo in ambito domestico, ma anche a livello internazionale.

La soddisfazione della clientela nei confronti dei servizi di incasso e pagamento e la costante attenzione a contenere i costi di produzione dei servizi offerti continueranno in ogni caso a rappresentare gli elementi cardine anche nel disegno che le banche decideranno di realizzare nel contesto europeo e che esse

si accingono ad affrontare con determinazione. La sua realizzazione, tuttavia, non sarà facile ed immediata: essa richiederà non solo significativi investimenti di risorse umane e finanziarie da parte delle banche, ma anche la disponibilità degli Stati ad omogeneizzare leggi e normative, nonché quella della clientela ad utilizzare i nuovi strumenti che ad essa vengono messi a disposizione per raggiungere il fine di pagamenti più rapidi e meno costosi.